CAMERA DEI DEPUTATI N. 227

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE, PANNELLA, CASTELLINA LUCIANA, GORLA

Presentata il 2 agosto 1976

Provvedimenti per l'interruzione della gravidanza in casi di intossicazione dipendente dalla nube di gas fuoriuscita dalla ditta ICMESA nel comune di Seveso (Milano)

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Tra le conseguenze del disastro determinato dalla nube di gas tossico fuoriuscita dallo stabilimento ICMESA sono da annoverare quelle relative alla sorte dei nascituri generati da individui coinvolti nell'inquinamento.

Eminenti clinici e tossicologi hanno sottolineato che sono da ritenere almeno altamente probabili effetti biologici a lungo termine anche di carattere genetico che possono portare a malformazioni alla nascita, da aggiungersi a probabili esiti negativi delle gravidanze con pericolo per le gestanti.

Il fatto che il grado di pericolo di tali conseguenze non abbia potuto essere accertato con sicurezza, non toglie attualità al problema, né attenua lo stato di angoscia specialmente delle donne direttamente coinvolte e ciò anche perché la stessa preoccupazione di conseguenze del genere determina certamente uno stato psichico, che nella gestante può assumere una portata patologica.

La terribile responsabilità di portare a termine una gravidanza con la probabile nascita di un figlio deforme o comunque menomato, non può essere vissuta dalla donna senza danno, specie nelle condizioni ambientali generali in cui versa la popolazione colpita dalla sciagura.

In mancanza di una normativa generale che autorizzi la donna alla interruzione della gravidanza depenalizzando l'aborto e nelle incertezze in cui versa l'applicazione della legislazione attuale in tema di aborto procurato così come modificata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 18 febbraio 1975, appare urgente, come misura diretta a limitare le conseguenze del disastro che ha colpito le popolazioni della zona di Seveso, l'emanazione di norme che assicurino alle donne che versino nel ragionevole timore delle conseguenze di cui sopra è cenno, la possibilità di effettuare l'interruzione della gravidanza senza pericolo di incorrere in conseguenze penali per l'applicazione del codice Rocco che non tenga conto neppure della parziale abrogazione già operata dalla Corte. Altrettanto urgente appare evitare che si determinino le ben note difficoltà di usufruire di

adeguate strutture mediche in conseguenza delle stesse resistenze opposte all'applicazione della già ricordata sentenza.

L'urgenza del caso avrebbe potuto consigliare il ricorso al decreto-legge da parte dell'esecutivo, che meglio garantirebbe una pronta soluzione di angosciose situazioni in atto.

La prevedibile durata dell'*iter* legislativo normale impone di dare alla normativa proposta una particolare struttura, che valga per le gravidanze già in atto, che poi sono probabilmente quelle per le quali è più grave il pericolo di danni alla gestante ed al feto, a determinare almeno una sanatoria dal punto di vista penale.

La proposta si articola anzitutto sulla statuizione di inapplicabilità degli articoli 546, 547, 550, 552, 555 del codice penale quando i fatti considerati da tali norme abbiano ad oggetto persone che siano state coinvolte nell'inquinamento della zona di Seveso o altrimenti siano attinenti all'interruzione di gravidanze a seguito di concepimento effettuato da persone coinvolte nell'inquinamento.

Si è ritenuto di non formulare criteri particolari per l'accertamento della sussistenza dell'azione tossica nei soggetti considerati, in quanto, come sopra si è detto, è da considerare fatto di per sé dannoso e pericoloso, anche lo stato di angoscia determinato da una ragionevole opinione circa le conseguenze dell'esposizione all'azione inquinante.

Si è ritenuto necessario stabilire l'obbligo per i pubblici ospedali, e le cliniche convenzionate, di provvedere a compiere gli interventi diretti all'interruzione della gravidanza quando ne siano richiesti dalle donne che intendano farvi ricorso, e ciò gratuitamente, salvo la rivalsa delle spese nei confronti di coloro che fossero ritenuti responsabili del disastro.

Analogo diritto al risarcimento, e ciò allo scopo di escludere ogni possibile controversia sul punto relativo alla sussistenza del nesso di causalità tra il fatto e il danno, si è ritenuto di dover stabilire a favore della donna che abbia fatto ricorso all'aborto anche prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonché di stabilire la possibilità della rivalsa in favore di associazioni, enti, medici, privati, ecc., che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano gratuitamente provveduto ad effettuare l'aborto sulle donne che si trovino nelle condizioni previste o che vi provvederanno successivamente qualora non sia stato per qualsiasi motivo possibile effettuare l'intervento presso le strutture sanitarie pubbliche.

Non si è ritenuto opportuno proporre un termine fisso alla durata dell'efficacia della legge, limitandone tuttavia l'efficacia stessa fino all'entrata in vigore di una normativa generale sull'aborto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli articoli 546, 547, 550, 552, 555 del codice penale, non si applicano quando i fatti in essi considerati siano stati compiuti su persona che sia stata oggetto di forme di intossicazione o che si ritenga possa essere stata intossicata per il disastro che ha colpito la zona di Seveso o comunque per interrompere una gravidanza determinata da concepimento operato da persona che si ritenga intossicata nelle circostanze suddette.

ART. 2.

Gli ospedali pubblici, le cliniche convenzionate, i consultori previsti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, gli ambulatori convenzionati, sono tenuti ad effettuare gratuitamente le prestazioni inerenti all'interruzione della gravidanza richiesta da donne che dichiarino di versare nelle condizioni di cui all'articolo 1.

A documentazione della richiesta la donna è tenuta a produrre soltanto dichiarazione personale sostitutiva di atto di notorietà attestante di aver dimorato in epoca successiva al giugno 1976 nella zona dichiarata inquinata a seguito della sciagura di cui all'articolo precedente, oppure di essere certa che la gravidanza sia frutto di concepimento con un uomo che essa sappia aver dimorato nella zona stessa prima del concepimento e dopo il giugno 1976.

ART. 3.

La donna che sia ricorsa all'interruzione della gravidanza nel timore delle conseguenze dello stato di intossicazione di cui all'articolo 1 ha diritto al risarcimento del danno nei confronti dei soggetti che fossero ritenuti responsabili del disastro e dei responsabili civili.

Gli enti sanitari pubblici che abbiano effettuato gli interventi gratuitamente nelle condizioni di cui all'articolo 2 avranno diritto di rivalsa per le spese relative nei confronti dei medesimi soggetti.

Uguale diritto avranno associazioni, enti e medici privati che abbiano, prima dell'entrata in vigore della presente legge,

compiuto gratuitamente prestazioni inerenti all'aborto in favore di donne che versassero nelle condizioni di cui all'articolo 1; o che anche successivamente all'entrata in vigore della legge abbiano effettuato l'intervento, quando per qualsiasi motivo non vi abbiano tempestivamente provveduto gli enti sanitari pubblici.

ART. 4.

Chiunque trovandosi in stato di detenzione per espiazione di pena o in esecuzione di ordine o mandato di cattura o di arresto per un reato di cui agli articoli del codice penale considerati nell'articolo 1 all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, dichiari di aver agito nelle condizioni di cui all'articolo 1 è immediatamente scarcerato.

In qualsiasi stato o grado del giudizio il giudice dispone opportuni accertamenti senza che siano ritenuti operanti preclusioni al riguardo, allo scopo di accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1 quando l'imputato comunque ne faccia richiesta.

La Corte di cassazione rinvia all'uopo al giudice di merito.

Ove vi sia condanna passata in giudicato si provvede senz'altro a nuovo esame della causa da parte del giudice che ha emesso la sentenza di condanna, su istanza del condannato.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.